

INSTAURARE

CHRISTO

OMNIA IN

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno XXXVII, n. 2

Sped. in a.p. art. 2 c. 20/c L. 662/96 - Filiale di Udine

Maggio - Agosto 2008

SUL «CASO ELUANA ENGLARO»

di Daniele Mattiussi

1. Nel momento in cui scriviamo non abbiamo (ancora) potuto leggere la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha accolto il ricorso del padre dell'interdetta Eluana Englaro con il quale il padre/tutore viene autorizzato a sospendere (meglio sarebbe dire: a rifiutare a nome e per conto della interdetta figlia) il trattamento di idratazione e alimentazione che la tiene in vita. Per questo non entriamo nel merito della sentenza della Corte d'Appello di Milano, ma ci limitiamo ad alcune considerazioni in parte riguardanti il caso in sé, in parte i commenti suscitati.

2. Trattasi di omicidio? È un caso di eutanasia? E se sì, attiva o passiva?

Incominciamo con l'osservare che Eluana Englaro vive da anni in uno stato definito «vegetativo» senza fondate (ma non per questo impossibili) speranze di riprendere coscienza (almeno una coscienza che tale si manifesti a terzi). Vive grazie all'alimentazione somministrata attraverso un sondino nasogastrico. Respira autonomamente. Qualcuno ha scritto che è in coma «persistente» ma non «irreversibile». Altri negano che si tratti di «coma», almeno di «coma profondo». Quello che nel caso *de quo* si deve escludere con certezza è che si tratti di una forma di «accanimento terapeutico»: sembra che Eluana, propriamente parlando, non sia nemmeno in terapia. Tale, infatti, non può essere considerato il trattamento di idratazione e di alimentazione dovuti a qualsiasi persona che, per diverse cause, si trovi nella condizione di non poter provvedere autonomamente a un bisogno essenziale come quello di

(segue a pag. 2)

L'UOMO AMMINISTRATORE

Riprendiamo un passo significativo del Discorso di Sua Santità Benedetto XVI alla Fondazione «Centesimus annus-pro Pontifice» del 31 maggio 2008.

L'uomo, al quale Iddio nella *Genesi* ha affidato la terra, ha il compito di far fruttificare tutti i beni terreni, impegnandosi ad impiegarli per soddisfare le molteplici necessità di ogni membro della famiglia umana. Una delle metafore ricorrenti nel Vangelo è, in effetti, proprio quella dell'amministratore. Con l'animo di un fedele amministratore l'uomo deve dunque gestire le risorse da Dio affidategli mettendole a disposizione di tutti. In altre parole, occorre evitare che il profitto sia solamente individuale o che forme di collettivismo opprimano la libertà personale. L'interesse economico e commerciale non deve mai divenire esclusivo, perché verrebbe a mortificare di fatto la dignità umana. Poiché il processo di globalizzazione in atto nel mondo, investe sempre più il campo della cultura, dell'economia, delle finanze e della politica, la grande sfida oggi è "globalizzare" non solo gli interessi economici e commerciali, ma anche le attese di solidarietà, nel rispetto e nella valorizzazione dell'apporto di ogni componente della società. [...La] crescita economica non deve essere mai disgiunta dalla ricerca di un integrale sviluppo umano e sociale. A questo riguardo, la Chiesa nella sua dottrina sociale sottolinea l'importanza dell'apporto dei corpi intermedi secondo il principio della sussidiarietà, per contribuire libera-

mente ad orientare i cambiamenti culturali e sociali e finalizzarli ad un autentico progresso dell'uomo e della collettività. Nell'Enciclica *Spe salvi* ho, in proposito, riaffermato che "le strutture migliori funzionano soltanto se in una comunità sono vive delle convinzioni che siano in grado di motivare gli uomini ad una libera adesione all'ordinamento comunitario" (n.24).

Benedetto XVI

INVITO

Il giorno 21 agosto 2008, come ormai tradizione, organizziamo presso il santuario di Madonna di Strada a Fanna, vicino a Maniago (Pordenone), il XXXVI convegno degli «Amici di *Instaurare*».

Sono invitati a partecipare tutti coloro che avessero interesse. In particolare coloro che condividono sostanzialmente il nostro impegno, soprattutto coloro che da tempo ci onorano della loro attenzione e, particolarmente, coloro che ci onorano del loro consenso.

I nomi dei relatori, il tema e il programma del convegno sono pubblicati a pagina 3.

(segue da pag. 1)

nutrirsi assumendo cibi e bevande. Chi non lo facesse, soprattutto avendone l'obbligazione, si sottrarrebbe all'obbligo degli alimenti. Eluana è viva. Vive in maniera autonoma come tutti gli altri esseri umani. L'unica differenza (certamente è una differenza non da poco) è data dal fatto che non è in grado di alimentarsi da sola e non è in grado di «esprimersi», di comunicare. Si dice che non sia in grado di «capire» e di «volere». A questo proposito, però, bisogna essere cauti. Certamente non è in grado di intendere e volere nel senso giuridico. Eluana, infatti, non ha la capacità di agire (come, del resto, tanti altri esseri umani, minori e interdetti per esempio). Probabilmente (anzi quasi sicuramente) non è capace di atti umani nel senso morale. Non sappiamo, però, se è priva di coscienza assolutamente. È sempre difficile dirlo; è praticamente impossibile provarlo. Non per questo Eluana «perde» l'essenza umana: resta un essere umano a tutti gli effetti, con tutti i suoi diritti. Fra questi il diritto alla vita e alla salute. Nessun essere umano può vantare un diritto alla morte, nemmeno se da lui auspicata e cercata. Tanto meno sussiste un diritto alla morte se decisa da «altri», anche se l'«altro» è il padre/tutore che è chiamato a «curare» in positivo i diritti patrimoniali e personali dell'interdetto, non a disporre della loro soppressione. Sul punto anche la Corte di Cassazione, soprattutto per quel che attiene al diritto alla vita, conviene. Tanto che con l'ormai nota e (talvolta a sproposito) arcicommentata sentenza n. 21748 del 16 ottobre 2007, individua alcuni criteri che, nel rispetto del dato giuridico positivo, vanno «oltre» la norma positiva e nel rispetto dei quali, in circostanze ben individuate, potrebbe essere sospesa l'alimentazione e l'idratazione artificiale. La Corte di Cassazione, infatti, sostiene che persino l'accanimento terapeutico può essere dovuto ove persista una speranza, sia pure remota ma medicalmente accertata secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, di una benché minima possibilità di un qualche recupero della coscienza e di ritorno ad una vita fatta di percezione del mondo esterno. L'accanimento terapeutico, quindi, non sarebbe in sé e per sé da «respingere». Esso potrebbe non trovare legittima applicazione da parte del medico solamente nel caso in cui, non sussistendo la condi-

zione appena ricordata, ci si trovasse in presenza di prove chiare, concordi e convincenti, che il paziente avrebbe «rifiutato» tale pratica preferendo andare incontro alle conseguenze naturali della sua malattia: la morte, quindi, sarebbe il risultato indiretto, non lo scopo direttamente perseguito con un'opzione esercitata positivamente.

Nel caso di Eluana Englaro, non si tratta, però, di «accanimento» terapeutico, come abbiamo detto. Perciò, non sono applicabili i criteri individuati dalla Corte di Cassazione. È per questo che siamo propensi a ritenere che nel suo caso si tratti di omicidio o, se si vuole, di eutanasia attiva.

3. Il «caso Eluana Englaro» ha portato alla ribalta vecchie tesi, egemoni nella cultura contemporanea. È «riemersa» innanzitutto la tesi secondo la quale ognuno avrebbe diritto di disporre di sé come vuole. Non ci sarebbero diritti indisponibili; non ci sarebbero diritti come esercizio di doveri (e, in quanto tali, sottratti alla volontà/potere individuale e talvolta sociale). L'individuo eserciterebbe su di sé una signoria che, propriamente parlando, sarebbe «sovranità». Per questo nessuno potrebbe disporre della vita altrui ma avrebbe il potere di disporre assolutamente di sé, anche della propria vita. Nel Regno dei Paesi Bassi, per esempio, il suicidio assistito è riconosciuto come diritto soggettivo. Il suicidio, quindi, non andrebbe impedito. Ostacolare la realizzazione di questo proposito sarebbe violenza privata contro il soggetto che intende porre fine alla propria esistenza terrena. Questa *ratio* comporta che ognuno possa disporre di sé, del proprio corpo, della propria vita. È la tesi del «liberale» Locke, che taluni erroneamente considerano difensore dei diritti individuali, dimenticando che in questa prospettiva ognuno ha diritto di avere diritti ma questi dipendono, in ultima analisi, dalla volontà del soggetto, per la qualcosa anche Eluana Englaro avrebbe diritto di disporre di sé come vuole (o come vuole il suo tutore o procuratore speciale).

4. Taluni ritengono di potersi opporre a questa tesi sostenendo che non sarebbe lecito disporre della (propria) vita perché essa è dono di Dio. È vero: la vita è dono ma non basta il dono a fondare il dovere di conservarla. Non solo perché l'ateo

potrebbe obiettare che questo è un discorso fideistico che vale per chi crede in Dio (non per tutti, quindi) ma anche perché è stato obiettato che la donazione trasferisce la proprietà. Pertanto il proprietario ha il diritto di godere e di disporre di ciò di cui è proprietario. Se si considera, poi, che «disporre» e «godere» sono usati per lo più in senso illuministico (come nel Codice napoleonico del 1804), si comprende che il proprietario rivendica un diritto simile a quello del sovrano. Pertanto la mia vita «dipende» esclusivamente da me; è nella mia assoluta disponibilità. Sempre. Dunque senza criteri da rispettare. Quello che nelle scorse settimane si è letto su diversi quotidiani «cattolici» non considera, dunque, questa obiezione. La vita è sì dono, ma è prima ancora e soprattutto un «dato» che ogni uomo trova e di cui non ha la disponibilità perché appunto è un... «dato» che con l'atto di essere rende reale un'essenza che «sfugge» a ogni potere umano. Questo dato, perciò, va rispettato perché non è nella nostra disponibilità: non è nella nostra disponibilità, infatti, la natura e l'essere delle cose.

5. «Staccate la spina ad Eluana, lo consente una legge. Dio è amore e rispetta le decisioni personali». Così si sarebbe espresso un sacerdote dell'Arcidiocesi di Genova. Che Dio, non potendo non essere fedele al progetto della creazione, rispetti la libertà umana è cosa pacifica. Sant'Agostino, per esempio, osservò che Dio che ci ha creati senza il nostro consenso non può salvarci prescindendo da esso. Dio, però, non può approvare ogni decisione umana. Non può, in altre parole, benedire ogni scelta dell'uomo perché scelta dell'uomo. Questa tesi, erronea, è sostenuta da talune dottrine personalistiche contemporanee le quali non considerano il problema della responsabilità e portano al nichilismo morale. La natura dell'azione non è indifferente come non è indifferente l'intenzione con la quale un soggetto agisce: natura e intenzione sono due aspetti dell'atto umano che rappresentano una regola anche per la legge positiva. Nessuno, pertanto, può (vale a dire è moralmente legittimato a) «staccare la spina» quando staccare la spina significa procurare direttamente la morte del paziente, come accadrebbe nel caso di Eluana Englaro.

IL XXXVI CONVEGNO ANNUALE DI «INSTAURARE»

BREVE NOTA INTRODUTTIVA

Giovedì 21 agosto 2008 nel santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si terrà la XXXVI giornata annuale di preghiera e di studio degli Amici di «Instaurare».

I lavori della giornata si svolgeranno secondo il *Programma* sotto riportato.

Tema dell'incontro è: «Dalla "svolta" della Costituente al relativismo sociale e politico contemporaneo: il '48, il '68, il '78... il 2008».

Finalità dell'incontro è quella di individuare una chiave di lettura degli ultimi sessant'anni della storia italiana, particolarmente significativa perché impone di comprendere le linee di azione dei cattolici italiani. Dalla Costituente al relativismo contemporaneo ci sarebbe una linea di continuità che passa attraverso alcuni eventi culturali e talune riforme (soprattutto giuridiche) che assumono significato simbolico: la «Contestazione» del 1968; l'introduzione dell'istituto del divorzio (1970), confermato dal referendum del 1974; la riforma del diritto di famiglia (1975); l'approvazione della Legge n. 194/1978 (quella cosiddetta dell'aborto); la Legge Mammì e via dicendo.

Sono tappe, queste, del progressivo affermarsi della libertà luciferina, la quale coerentemente porta, per esempio, al riconoscimento del «matrimonio» omosessuale; soprattutto, però, impone coerentemente (ancorché assurdamente) di considerare persino i Dieci Comandamenti ostacoli della libertà come sostennero (e tuttora sostengono) taluni sacerdoti (fra l'altro docenti in Seminari diocesani) già «ispiratori» in Provincia alla fine degli anni '60 della «Contestazione».

La «ricaduta» della *Weltanschauung* che ha animato la storia più recente è stata generale: essa ha investito - e non avrebbe potuto non farlo - tutti i settori umani. Sono cambiati mentalità e costumi; le istituzioni hanno smarrito la propria finalità, talvolta (in questi casi spesso erroneamente) hanno ritenuto di poterle sostituire (si pensi per esempio alle trasformazioni imposte a scuola e Università); la morale è stata «aggredita» dal vitalismo dapprima reichiano e successivamente totalmente e semplicemente nihilistico; il diritto ha vissuto fasi diverse: dall'assoluta statualità è passato a tecnica dell'ideologia per approdare, poi, al formalismo nihilistico che identifica la sua sostanza con la sola procedura; la teologia è andata alla ricerca di surrogati passando, per esempio, dalla teologia politica alla teologia della liberazione; e via dicendo.

Non si tratta di una visione pessimistica né di una concezione «complotistica» della Storia. Nessuno ha diritto di essere pessimista (sul piano metafisico). Il male, infatti, dipende in gran parte dall'uomo. Quindi l'uomo può continuare lungo sentieri che lo portano allo smarrimento ma può anche decidere di cambiare strada. Nessuno, poi, ha diritto di ritenersi vittima della Storia, tanto meno vittima della Storia come complotto delle forze del male. La Storia è il luogo/tempo nel quale l'uomo gioca il suo destino. Per questo essa offre la possibilità di «aperture» totali. Le scelte, però, sono in gran parte individuali e solamente in parte di gruppo.

La lettura di sessant'anni di storia (italiana) non è fine a se stessa. Non ha per scopo la sola erudizione. Al contrario, essa è condizione per riflettere sulle scelte operate, per valutarle, per criticarle e, quindi, per prendere coscienza della doverosità dell'abbandono di impostazioni sbagliate (e sono sbagliate perché hanno dato frutti di cenere e tosco) e per individuare nuove, più costruttive e più coerenti, linee di azione.

Relatori al convegno saranno: il prof. avv. Pietro Giuseppe Grasso, il dott. Giovanni Turco, il prof. Danilo Castellano.

PROGRAMMA

Il programma della giornata è il seguente:

- ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti
- ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa (in rito romano antico) e canto del "Veni Creator"
- ore 10,30 - Saluto di **Instaurare** ai partecipanti e introduzione ai lavori
- ore 10,45 - Prima relazione sulla "svolta" della Costituente
- ore 11,15 - Seconda relazione sulla "Contestazione" ovvero sul '68
- ore 11,45 - Interventi e dibattito
- ore 13,00 - Pranzo
- ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Terza relazione sul '78 ovvero sulla liberalizzazione dell'aborto
- ore 16,00 - Quarta relazione sul nihilismo contemporaneo
- ore 16,30 - Interventi e dibattito.
- Ore 17,15 - Conclusione, canto del "Credo" e chiusura dei lavori.

NOTE E AVVERTENZE

Il convegno è aperto a tutti gli Amici di **Instaurare**. Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al ristorante "Al giardino" di Fanna.

Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

Il santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest'ultimo centro.

Al fine di favorire l'organizzazione del convegno è gradita la segnalazione della partecipazione. Per comunicazioni ed informazioni si può telefonare al seguente numero: 0432-297360.

FATTI E QUESTIONI

Coerenti rifiuti e sorprendenti suggerimenti

I quotidiani di domenica 22 giugno 2008 riferiscono di un coerente «rifiuto» e di un sorprendente «suggerimento». Il rifiuto è di Silvio Berlusconi che, al momento della Comunione, chiede al Vescovo Sebastiano Sanguinetti, celebrante la santa Messa per l'inaugurazione del nuovo campanile di Portorotondo: quando cambierete le regole e permetterete anche a noi separati di fare la Comunione?. Il Vescovo di fronte a questa domanda avrebbe risposto: «Lei che è più altolocato si rivolga a chi è più in alto di me».

Stando alla notizia, il Vescovo avrebbe porto l'ostia consacrata a Berlusconi che non è solo separato ma divorziato «risposato» (cfr. «Il Gazzettino», Venezia, 22 giugno 2008).

Singolare è innanzitutto il fatto che mons. Sebastiano Sanguinetti, in spregio alle norme morali e di diritto canonico, abbia porto, non richiesto, l'ostia consacrata a Silvio Berlusconi. Ancora più singolare è il suggerimento dato a Berlusconi di rivolgersi «in alto». A chi? Sembrerebbe al Papa. Nemmeno il Papa, però, è signore della morale. Ciò dovrebbe essere chiaro ai cattolici, in particolare ai Vescovi, taluni dei quali sembrano ignorare gli elementi dell'etica naturale e cristiana,

fondamento del diritto canonico. La morale come la liturgia non sono qualcosa di cui possiamo disporre. Lo ha reiteratamente ricordato il Papa Benedetto XVI: sono un tesoro dell'umanità e della Chiesa. La Chiesa è chiamata a custodirlo. Non ha altro potere se non quello di trasmettere fedelmente ciò che ha ricevuto!

Errori modernistici

«Più che guardare alla legge, noi [del Forum regionale delle associazioni familiari, n.d.r.] pensiamo a un'opera culturale che faccia scoprire a giovani, donne e uomini, il valore della vita, propria e altrui». Questa la dichiarazione del signor Franco Trevisan, interpellato da un quotidiano in occasione della santa Messa riparatrice promossa da **Instaurare** nel trentesimo anniversario dell'approvazione della Legge n. 194/1978 (la cosiddetta legge dell'aborto) e «cancellata», come scrive «Il Gazzettino di Pordenone» da mons. Ovidio Poletto, Vescovo di Concordia-Pordenone.

La dichiarazione merita un breve commento. Non c'è dubbio che sia necessaria un'«opera culturale», vale a dire un costante lavoro per educare a cogliere il valore della vita. A quest'opera culturale, però, concorre anche la legge come reiteratamente osservato da diversi pensa-

tori sin dall'antichità (si pensi, per esempio, a quanto sostiene Platone, in particolare ne *Le leggi*) e da filosofi e santi come Tommaso d'Aquino. La legge, infatti, concorre alla formazione del costume e, soprattutto, aiuta gli uomini nell'individuazione dei veri valori.

Ritenere, come sembra di capire dalla dichiarazione rilasciata dal signor Franco Trevisan, che basti un'opera culturale è un errore sia perché l'azione educatrice sarebbe incompleta sia perché in taluni casi è indispensabile la legge per prevenire il male, per tutelare i diritti (in particolare quelli della persona e ancora più particolarmente quelli dell'essere umano indifeso come il nascituro), per imporre il rispetto dei valori a coloro che, per diverse ragioni, sono «sordi» agli insegnamenti. Non basta, per esempio, insegnare che l'omicidio o il furto sono un male. Spesso è necessario punire l'omicidio e il furto, altrimenti tutto sarebbe lasciato alla «discrezionalità» del singolo agente.

Non solo. Rifiutare di impegnarsi affinché l'ordinamento giuridico sia giusto, cioè conforme al diritto naturale (classico), oppure ritenere che esso sia insignificante o addirittura rappresenti una scelta sbagliata, significa ritenere - come scrivono persino alcuni cattolici contemporanei - che la legge e l'ordinamento giuridico siano atti di mero potere, vale a dire il comando o l'insieme dei comandi (talvolta assurdi) della contingente maggioranza e che, pertanto,

le leggi non vadano rispettate quando non incontrano il consenso del soggetto sottoposto. Ogni legge sarebbe, così, viziata dall'irrazionalismo e rappresenterebbe un'imposizione arbitraria da respingere. È, questa, la tesi sostenuta dal modernismo politico contemporaneo che ha coerentemente portato al relativismo e al nihilismo del nostro tempo.

Cattolici spagnoli: l'offensiva laicista e l'alternativa necessaria

Nulla di nuovo sotto un certo profilo. Si tratta, infatti, della coerente applicazione dell'ideologia laicista. Messaggio, tuttavia, significativo e inquietante è il documento conclusivo dei lavori del congresso del *Partido Socialista Obrero Español* che, confermando alla propria guida José Luis Zapatero, ha indicato fra i propri obiettivi: a) il diritto a una morte dignitosa che, con linguaggio più crudo, significa richiesta di legalizzazione dell'eutanasia; b) l'intenzione di rivedere l'attuale legislazione sull'aborto alla luce delle "esperienze più innovative" in Europa; c) la rimozione dei simboli religiosi dagli spazi pubblici; d) l'abolizione del giuramento ufficiale sulla Bibbia e dei funerali di Stato secondo il rito cattolico.

Gli obiettivi che il *Partido Socialista Obrero Español* si prefigge di raggiungere non sarebbero in contrasto con i cosiddetti principi della Costituzione del Regno di Spagna, che è l'ultima delle

Costituzioni fatte in serie e che si ispira anche alla Legge fondamentale della Repubblica italiana. Essi radicalizzano l'impostazione laicista che ha già portato, in Spagna, al riconoscimento dei cosiddetti matrimoni omosessuali, al divorzio e al suo snellimento, all'istituzione di uffici pubblici per gli atti di "sbattezzo".

Queste realtà e i nuovi obiettivi del laicismo (spagnolo) non si possono combattere facendo ricorso alla libertà di coscienza e alla libertà di religione. Queste libertà, anzi, giustificano la neutralità dell'ordinamento giuridico di fronte alle opzioni individuali. Per contrastare con argomenti le scelte laiciste di Zapatero è necessario far ricorso a qualcosa di diverso rispetto alla libertà liberale: o si raggiunge la verità delle cose, la cui essenza rappresenta il criterio dell'esercizio della libertà e il limite della non negoziabilità e della non disponibilità, oppure tutto è lecito essendo da rifiutare (coerentemente secondo il laicismo) lo stesso concetto di liceità, poiché esso richiederebbe un "riconoscimento" che sarebbe convenzionale e, in ultima analisi, arbitrario.

Ci auguriamo che i cattolici spagnoli sempre più tentati dalla via liberale (anche se conservatrice) si rendano conto delle aporie cui necessariamente porta l'ideologia liberale che taluni, invece, anche fuori della Spagna erroneamente invocano a garanzia della libertà per i cattolici.

COLPE GRAVI

In un contesto culturale segnato da un crescente individualismo, dall'edonismo e, troppo spesso, anche da mancanza di solidarietà e di adeguato sostegno sociale, la libertà umana, di fronte alle difficoltà della vita, è portata nella sua fragilità a decisioni in contrasto con l'indissolubilità del patto coniugale o con il rispetto dovuto alla vita umana appena concepita ed ancora custodita nel seno materno. Divorzio e aborto sono scelte di natura certo differente, talvolta maturate in circostanze difficili e drammatiche, che comportano spesso traumi e sono fonte di profonde sofferenze per chi le compie. Esse colpiscono anche vittime innocenti: il bambino appena concepito e non ancora nato, i figli coinvolti nella rottura dei legami familiari. In tutti lasciano ferite che segnano la vita indelebilmente. Il giudizio etico della Chiesa a riguardo del divorzio e dell'aborto procurato è chiaro e a tutti noto: si tratta di colpe gravi che, in misura diversa e fatta salva la valutazione delle responsabilità soggettive, ledono la dignità della persona umana, implicano una profonda ingiustizia nei rapporti umani e sociali e offendono Dio stesso, garante del patto coniugale ed autore della vita.

Benedetto XVI

LIBRI IN VETRINA

A. AZKUE, *La Cristiada. Los cristeros mexicanos (1926-1941)*, Barcellona, Hstoria Viva, 2000.

Il volumetto descrive una pagina di storia attualmente dimenticata: la persecuzione subita dai cattolici in Messico negli anni 1926-1941.

Documenta la loro fedeltà, il loro impegno nella lotta contro il laicismo, i tanti sacrifici fatti e le violenze subite nel nome di Cristo.

È un libro semplice, la cui lettura è di giovamento all'anima. Lo segnaliamo a tutti i lettori, particolarmente a quelli di lingua spagnola.

d. m.

M. AYUSO, *La política, oficio del alma*, Buenos Aires-Santander, Ediciones Nueva Hispanidad, 2007.

Il presente libro di Miguel Ayuso è documentazione del suo apostolato e, nello stesso tempo, del suo impegno intellettuale per la verità.

Che la politica sia un dovere dell'anima, come recita il titolo, dice chiaramente come l'autore «concepisce» la politica: non mero potere, non privilegio, non un male (nemmeno necessario come sostenne, per esempio, la Arendt). La politica è un bene; un bene morale, indispensabile all'uomo. Essa, pertanto, è finalizzata al bene e solamente se opera in vista del bene umano, dal quale è intrinsecamente regolamentata, è «servizio».

L'autore, noto ai lettori di *Instaurare*, fa emergere in posi-

tivo, senza polemiche, la concezione cattolica della politica, abbandonata in Occidente (anche nei Paesi di cultura e tradizioni cattoliche) per influsso della *Weltanschauung* protestante: pensare che la politica sia solo potere (dello Stato, delle identità collettive, degli individui) e non scienza ed arte del bene comune (e, quindi, etica politica) è la conseguenza di una visione gnostica della politica medesima, la cui genesi va individuata nelle premesse del pensiero di Lutero. L'autore, pertanto, è continuatore originale della collaudata Scuola classica che ritorna attuale in presenza dei fallimenti della *modernità*.

Si tratta di un'opera organica, agile e profonda ad un tempo, la cui lettura aiuta a decifrare la crisi in cui sono caduti i cattolici contemporanei e simultaneamente offre orizzonti di riferimento razionalmente sicuri.

Daniele Mattiussi

IN MEMORIAM

Il giorno 7 aprile 2008 Iddio ha chiamato a sé don Luigi Turco, negli ultimi anni assistente ecclesiastico della Comunità Piergiorgio di Udine. Don Turco aveva 83 anni. Per lungo tempo seguì e sostenne l'attività di *Instaurare*, condividendo finalità e metodi.

Affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio e la raccomandiamo alle preghiere dei lettori.

IN BREVE

Atto significativo

Domenica 8 giugno 2008 con una santa Messa solenne, celebrata alla presenza di mons. Ernesto Mandara (Vescovo ausiliare di Roma), è stata inaugurata la prima parrocchia personale per i fedeli legati al rito romano antico (il cosiddetto rito tridentino). La parrocchia è a SS. Trinità dei Pellegrini a Roma ed è retta da don Joseph Kramer, sacerdote della Fraternità sacerdotale S. Pietro.

La parrocchia è stata eretta con decreto datato 23 marzo 2008 (significativo che sia stato scelto il giorno della santa Pasqua) su proposta del Cardinale vicario. Il Santo Padre Benedetto XVI ha disposto che nel settore Centro della Diocesi di Roma fosse eretta questa parrocchia al fine di offrire un'adeguata assistenza religiosa alla comunità dei fedeli legati alla forma antica del rito e residenti nella sua Diocesi.

Ringraziamento

Un vivo ringraziamento rivolgiamo a quanti si sono fatti sostenitori delle attività di **Instaurare**.

Pubblichiamo qui di seguito le iniziali del nome e cognome (con l'indicazione della Provincia di residenza e dell'importo dell'offerta inviataci) di coloro che, dopo l'uscita dell'ultimo numero di **Instaurare**, si sono ricordati delle necessità del nostro periodico.

Prof.ssa L.V. (Udine) euro 50,00; sig. G.M. (Piacenza) euro 20,00; sig.ra P.F.O. (Padova) euro 80,00; sig.ra A.F. (Trento) euro 50,00; prof. M.M. (Pordenone) euro 50,00; notaio L. C. (Roma) euro 250,00; sig.ra R. Di M. (Udine) euro 30,00.

Totale presente elenco euro 530,00.

APPUNTI SUL «CASO IRLANDA» E SUL «PROBLEMA EUROPA»

1. Sarà opportuno tornare sull'argomento al fine di chiarire ed approfondire talune questioni cui qui solamente si accenna e che sono state sottolineate anche dalla recente bocciatura del Trattato di Lisbona da parte del referendum svoltosi il 13 giugno 2008 nella Repubblica d'Irlanda.

È opportuno considerare, inoltre, in premessa che già in precedenza l'Irlanda (come altri Stati sia pure per problemi diversi) si era vista costretta a chiedere di sottoscrivere (e a sottoscrivere) un Protocollo addizionale al fine di «salvare» l'art. 40 della propria Costituzione aderendo al *Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa* (bocciato, come noto, sia pure per ragioni diverse da Francia e Paesi Bassi).

Già il Protocollo addizionale evidenziava, dunque, l'esistenza di un problema legato alle diverse «identità», rappresentate dalla Costituzione irlandese, da una parte, e dal *Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa*, dall'altra. In particolare il lungo art. 40 della Costituzione irlandese mal si concilia con i cosiddetti diritti di «libertà negativa» o di autodeterminazione assoluta previsti dal citato Trattato. Più particolarmente ancora e a titolo d'esempio per l'Irlanda l'aborto procurato non è un diritto soggettivo mentre per il Trattato lo è (o almeno potrebbe esserlo).

2. La bocciatura del Trattato di Lisbona da parte degli Irlandesi, pone pertanto il problema dell'identità della Europa. L'Europa ha una sua identità? E se sì, dove va ricercata? Le domande non sono retoriche. Dalla loro risposta dipendono, infatti, scelte fondamentali per gli ordinamenti giuridici e per i popoli europei.

L'«anima» sociologica della Europa contemporanea ha le sue radici nella cultura di derivazione protestante (anche se secolarizzata). Non è certamente questa l'«anima» più profonda e vera dell'Europa ma è quella oggi prevalente. Tanto che la cultura laicista (che del Protestantismo è figlia) considera l'identità irlandese una «eccezione» in campo europeo. L'Irlanda, quindi, va «tollerata» ma non considerata un'identità omogenea a quella europea.

3. Non si tratta di semplice contrapposizione fra l'Europa burocratica e l'Europa dei popoli. Il problema vero è un altro. Le difficoltà nascono dalle diverse «identità» che, da sole, per altro non sono in grado di legittimare gli ordinamenti. In altre parole, le identità non possono essere assunte a fondamento legittimante gli ordinamenti.

L'aborto procurato, per fare un esempio, non può dipendere unicamente dalla condivisione di un'opzione. Questa può facilitare la soluzione della questione ma non rappresenta la chiave di soluzione

del problema, poiché per risolvere il problema vanno individuate le ragioni intrinseche ed essenziali alla questione posta o dalla questione posta. Per difendere il diritto alla vita non basta, infatti, un'opzione «cattolica» come per legittimare il (cosiddetto) diritto all'aborto procurato non basta l'opzione «laicista». Le identità, quindi, non offrono ragioni fondative per legittimare il potere politico. Su questo è bene insistere. Il «caso» Irlanda evidenzia, dunque, innanzitutto un'insufficienza delle teorie oggi prevalenti: il consenso, inteso come mera adesione a un progetto qualsiasi, non è idoneo a risolvere il problema della legittimazione.

Il «caso» Irlanda evidenzia, poi, che la «integrazione» europea come viene oggi proposta (o imposta) è in realtà un'omologazione a un modello identitario (fra l'altro nemmeno universalmente condiviso) che non si preoccupa di «rispondere» a questioni decisive. E ciò renderà difficile il varo di un'autentica Costituzione europea che non sia altro che una Legge fondamentale intesa come mero strumento operativo della dottrina liberal-democratica.

4. Il «caso» Irlanda pone, pertanto, con forza il «problema» Europa: un problema molto delicato e articolato (sul quale torneremo) e che non si risolve con il ricorso alle radici storiche dell'Europa medesima.

LE EVOLUZIONI DEGLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI

di **Pietro Giuseppe Grasso**

1. Spunti per importanti riflessioni sono da discernere nelle parti dell'opera di Carlo Francesco d'Agostino dedicate alla critica dell'assetto costituzionale repubblicano, introdotto in Italia col referendum istituzionale del 2 Giugno 1946 e poi regolato nelle norme della Costituzione votata alla fine del 1947 dall'Assemblea costituente. In quelle pagine del polemista italiano sono proposte motivazioni che paiono trovare riscontro nell'osservazione di numerose esperienze.

È da ricordare che, fra i cattolici "impegnati in politica", sempre vive si sono dimostrate le dispute sorte a proposito dei testi delle costituzioni informate ai principî liberali e liberaldemocratici, introdotte nei Paesi dell'Europa continentale. In termini quanto mai sommersi, da un lato, esemplari ancora si riconoscono le critiche elevate, mosse dai pensatori "controrivoluzionari", i quali avevano fatto palese l'assurdo delle pretese di costruire quasi di getto una sorta di edificio politico in modo conforme a un disegno razionale scritto, quasi manifestazione dell'ingegno e della volontà di uomini, indipendente da qualsiasi guida della Provvidenza. Di contro, fra i democristiani, costante domina l'intento di pervenire a conciliazioni e pure a cooperazioni con partiti agnostici, liberali e socialdemocratici, e talora anche con partiti estremisti. La formulazione di testi costituzionali frutto d'intese siffatte, senza esplicite dichiarazioni di

Con la pubblicazione del presente saggio del prof. avv. Pietro Giuseppe Grasso, *Instaurare* intende non solamente contribuire all'approfondimento della conoscenza del pensiero di una figura di spicco del cattolicesimo italiano ma anche porre all'attenzione, soprattutto dei cattolici, la «questione Costituzione» (celebrata acriticamente nel 60° anniversario della sua entrata in vigore) e, più in generale, portare il suo contributo per una riflessione sulla «strategia perdente» dei cattolici italiani impegnati in politica a partire dalla prima metà del secolo XX e, in parte, tuttora impegnati a perseguire obiettivi estranei all'autentica politica razionale e cattolica.

Instaurare

carattere confessionista, risponde quindi a una strategia non solo istituzionale, ma anche propriamente politica. L'adesione al solenne documento (conformato alle ideologie laiciste) appare essere stata voluta anche al fine di giustificare la partecipazione di un partito definito come espressione del voto dei cattolici in un assetto che storicamente aveva avuto origine senza gli stessi cattolici e pure contro di loro. Per altri aspetti, almeno fra alcuni dirigenti democristiani, era stato ritenuto possibile tentare una difesa dei "valori" della propria religione, col fare uso delle risorse dei procedimenti parlamentari e pure mediante le cosiddette interpretazioni "adeguate" dei testi costituzionali. Sul punto, per altro, non è consentito in questa sede aggiungere considerazioni più precise.

2. Anche se nelle proprie affermazioni trae motivi e spunti dalle vicende della Repubblica italiana, d'Agostino si rivela sempre informato dal riferimento ai principî appresi dalla meditazione sulla dottrina della Chiesa, in particolare come enunciata nei

documenti pontifici. Dalla critica puntuale alle disposizioni della carta del 1947 l'autore risale alla questione fondamentale: la contrapposizione radicale dello Stato cattolico allo Stato moderno, aconfessionista e "ateo", come tra due tipi di ordinamenti derivati da concezioni diverse e financo opposte. Illuminato dalla conoscenza di una contrapposizione siffatta, un "vinto" si dimostra capace di comprendere taluni caratteri essenziali della costruzione politica e giuridica dei "vincitori", a penetrare quindi le ragioni intrinseche dell'ordinamento istituzionale della Repubblica italiana.

A riprova di quanto qui sopra rilevato si può addurre che alcune critiche mosse da Carlo Francesco d'Agostino all'ordinamento costituzionale repubblicano italiano hanno avuto conferma nello svolgimento successivo della storia costituzionale della stessa Repubblica. Necessario in proposito pare un chiarimento preliminare. Nelle presenti pagine non s'intende parlare di previsioni più o meno azzeccate nonché di "profezie" dello stesso d'Agostino. Si vuole notare piuttosto che al polemista cat-

LAICISTI E IL PENSIERO DI CARLO FRANCESCO D'AGOSTINO

tolico era riuscito di discernere elementi essenziali delle strutture dei regimi "laici" di concezione liberaldemocratica adatti, almeno in potenza, a favorire il raggiungimento di certi esiti.

In termini concisi e approssimati si può accennare ad alcuni momenti della realtà definiti dal d'Agostino come difetti dell'ordinamento costituzionale italiano contemporaneo; difetti riscontrati pure nelle direttrici politico-istituzionali seguite dal partito beneficiario dei suffragi dei cattolici italiani. Più propriamente si possono distinguere: a) la negazione di ogni legittimità e anche della necessità della trasformazione istituzionale dalla monarchia alla repubblica, nei modi attuati il 2 Giugno 1946, in Italia; b) il significato delle richieste di conservare nei testi costituzionali una dichiarazione esplicita di confessionismo, quindi la qualificazione testuale del cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato, in quanto definizione degli ordinamenti conformati ai principi della dottrina sociale della Chiesa; c) la rivendicazione della forma di Stato cattolico come premessa irrinunciabile e criterio di qualsiasi azione politica, in particolare da parte dei cattolici.

Ancora è da osservare, in limine, che negli scritti del nostro autore ricorre frequente l'uso della parola Stato e perciò torna utile un chiarimento. Nelle trattazioni teoriche più rigorose di diritto pubblico il termine Stato, nel senso più ristretto e specifico, è inteso come denominazione riferita alla forma di ordinamento poli-

tico-giuridico sorta nei Paesi dell'Europa continentale agli inizi dell'epoca moderna, dopo la caduta dell'ordine medievale, forma di ordinamento legata quindi a determinate condizioni storico-spirituali, e che per molti segni appare ormai in decadenza. Negli stessi scritti qui menzionati, per altro, l'autore dimostra costantemente di seguire i dettami di una concezione perenne universale e pertanto il suo pensiero appare idoneo di applicazioni anche per la disamina di questioni proprie ad altre forme possibili di ordinamenti politici, come per esempio l'Unione europea.

3. Qualche osservazione pure sommaria è da farsi circa le motivazioni addotte da Carlo Francesco d'Agostino in occasione della cosiddetta "questione istituzionale", quando gli elettori italiani furono chiamati a votare per la scelta tra le forme di monarchia e repubblica, nel referendum del 2 Giugno 1946. Egli si decise di fare opera di propaganda a favore del voto popolare per la monarchia, invocando ragioni di principio ben diverse dagli argomenti dibattuti dalle parti allora contrapposte. Il nostro autore aveva ribadito piena adesione all'insegnamento della Chiesa, secondo il quale tutte le forme di governo sono da ritenere in sé ammissibili e quindi legittime, purché attuate nel rispetto del vero e del giusto. In tali termini la funzione regia attribuita alla Casa di Savoia era da considerare la forma di governo divenuta legittima in forza dei Patti lateranensi, Trattato e Concordato, stipulati l'11 Febbraio 1929 fra

il Regno d'Italia e la Santa Sede. Per gli stessi Patti furono composti gli anteriori dissidi e conflitti, sorti nel corso dell'unificazione nazionale e per la *debellatio* dello Stato della Chiesa. In particolare, va aggiunto che sempre l'autore attribuiva somma importanza al fatto che nei testi sia del Trattato sia del Concordato, in quel lontano anno approvati, era stata esplicitamente riaffermata la qualificazione di Stato cattolico già enunciata nell'art. 1 dello Statuto del Regno. Così era denominata la carta costituzionale dell'ordinamento stabilito per il Regno d'Italia.

Richiami a grandezze trascendenti e a concezioni metafisiche rimangono affatto estranei ed eterogenei rispetto ai ragionamenti e alle trattazioni dei nostri cultori del diritto costituzionale, i quali si attengono esclusivamente alla disamina dei fatti, delle leggi, delle istituzioni, nell'adesione più rigida ai canoni del positivismo. È da rilevare, per altro, che le questioni sostanziali evocate nelle discussioni intorno ai concetti di legittimità non appaiono tali da potere facilmente venir eluse per un ordinamento come quello della Repubblica italiana fondato con forti pretese d'innovare radicalmente nel diritto prima stabilito. Istruttive riescono in merito le dispute sorte circa il significato da attribuire all'affermazione inserita nell'art. 1 della Costituzione del 1947: "La sovranità appartiene al popolo". In queste parole si riconosce una chiara professione ideologica in senso immanentistico, con esclusio-

(segue a pag. 10)

(segue da pag. 9)

ne di riferimenti alla potestà di Dio, come superiore alle volontà presenti nel corpo sociale. Sennonché, come si rileva dall'esperienza, l'appello al popolo non è riuscito utile a definire un criterio oggettivo, sicuro, tale da evitare incertezze e dubbi. Per vero, nella teoria e anche nella prassi è dato di riscontrare due opinioni contrapposte circa il modo d'intendere le espressioni della volontà popolare e la stessa natura del popolo. Da una parte, alcuni hanno propugnato come fondamentale l'accordo fra le principali correnti ideologiche e i partiti operanti nel Paese, e magari anche fra i gruppi economici e i sindacati più numerosi. Si dice invero importante ricercare la concordia delle componenti vive del corpo sociale. Di contro, altri hanno ritenuto preminente il voto di maggioranza nelle elezioni, assunto in funzione plebiscitaria. Dal tentativo di ridurre la fonte del potere alla disposizione esclusiva degli uomini, è derivata l'occasione di nuove controversie e oscurità.

4. Nelle pagine dello stesso d'Agostino si possono discernere inoltre spunti utili per un ripensamento critico circa gli eventi cui era seguita l'instaurazione della Repubblica, in termini che paiono proponibili anche indipendentemente dall'adesione a una concezione religiosa e dall'ammissione dell'esistenza di una superiore autorità trascendente. In proposito è da ricordare che, a dire dello stesso d'Agostino, nel 1943-'46 agli Italiani e soprattutto ai cattolici s'imponneva di rispettare e sostenere

l'autorità costituita, ossia il Governo regio, e adempire i propri "doveri di sudditi", "cui venivano accordati in forma nuova e più efficace 'quei diritti' che spettano al cittadino in regime democratico". In un'affermazione siffatta si può discernere il riferimento oggettivo al regio decreto 2 Agosto 1943, n. 705, emanato al tempo del primo Governo del maresciallo Badoglio (subentrato all'ultimo dei Governi regi presieduti da Benito Mussolini), secondo cui era previsto che, dopo lo scioglimento della "Camera dei fasci e delle corporazioni", entro quattro mesi dalla cessazione dello stato di guerra, si sarebbero dovute convocare le elezioni per una nuova "Camera dei deputati".

Nel menzionato decreto, emanato durante il periodo della seconda guerra mondiale, era dato di discernere il primo avvio per il ritorno a un governo costituzionale rappresentativo. Si può aggiungere che vi erano fondati motivi tali da indurre a supporre che in votazioni per una Camera dei deputati, nel dopoguerra, la stragrande maggioranza dei suffragi sarebbe stata ottenuta dai partiti antifascisti, come poi avvenuto in effetti per l'Assemblea costituente, il 2 Giugno del 1946. In quel tempo, oltre il prevedibile orientamento degli elettori, anche un criterio normativo-costituzionale sarebbe risultato idoneo a favorire trasformazioni istituzionali. Per vero, nella struttura costituzionale del Regno d'Italia era venuto a imporsi il principio detto di "costituzione flessibile", non "rigida", secondo che le disposizioni dello Statuto, pure se di

contenuto sostanzialmente costituzionale, quanto all'efficacia formale erano ritenute modificabili mediante la comune procedura prevista per la legge ordinaria, senza particolari aggravamenti. Sarebbero quindi riuscite agevoli innovazioni anche audaci. Solo che tutto avrebbe potuto avere svolgimento in modo graduale e ordinato.

5. A criteri di prudenza sarebbe stato più conforme procedere mediante modificazioni caute e graduate del diritto anteriore. Tutt'altra fu la volontà dei capi dei partiti associati nel "Comitato di liberazione nazionale", i quali si presentavano come organizzazioni di carattere insurrezionale, senza titoli di giustificazione legale preventiva, ispirate da istanze di negazione assoluta delle anteriori esperienze politiche e giuridiche. L'avvento della Repubblica, voluto nel segno della rottura col passato, fu compiuto come per un desiderio di fare valere motivi e schemi ideologici in opposizione alla realtà del tempo. Fu pertanto decretata l'elezione di un'Assemblea costituente, con potestà di dare un nuovo assetto totale alla nazione. Poco tempo prima delle elezioni di detta Assemblea, fu stabilito anche d'indire un referendum popolare allo scopo di risolvere a parte la cosiddetta questione istituzionale, quindi la scelta tra monarchia e repubblica. È da ricordare che, in accordo con la dottrina della Chiesa, Carlo Francesco d'Agostino affermava che si dovevano considerare ammissibili e legittimi cambiamenti di forma di governo e di regime politico, purché nel rispetto dei

principi di vero e di giusto. Egli ne faceva conseguire che ai mutamenti istituzionali si dovesse procedere in forza di necessità oggettive e, per quanto possibile, per evoluzione del diritto precostituito. Si può quindi comprendere per quali ragioni l'autore aveva ritenuto come fatti ingiustificati l'instaurazione della Repubblica e la formazione successiva della carta costituzionale, in quanto fatti compiuti per motivazioni meramente ideologiche di partito.

Instaurata la Repubblica in conseguenza della votazione di referendum, avvenuta il 2 Giugno 1946, per opera dell'Assemblea costituente seguì, lenta e faticosa, la formazione della Costituzione repubblicana, promulgata il 27 Dicembre 1947, entrata poi in vigore il 1 Gennaio 1948. Fu risultato di compromessi fra i principali partiti: in particolare era stato perseguito il proposito di rendere possibile, entro un Paese filoccidentale, la coesistenza nella legalità liberaldemocratica del partito comunista più numeroso dell'Occidente. Sintomo di tali compromessi sono ritenute anche talune enunciazioni di principio di tenore generico e polisenso. Nelle disposizioni concernenti i diritti è poi da rilevare il disegno di dare un efficace riconoscimento alle aspirazioni del socialismo riformista in aggiunta alle storiche dichiarazioni del costituzionalismo liberale e alle concezioni democratiche. Si poteva avvertire un carattere artificioso e lontano dalle condizioni reali del Paese, come poi provato dalle difficoltà incontrate nel mandare ad

effetto molti dei precetti posti dalla Costituente.

6. Al fine di rendere applicabili numerosi testi costituzionali, si mostrarono necessarie attività complesse, faticose, lente, fino alla forzatura. Come già ricordato, la Costituzione era entrata in vigore il 1 Gennaio 1948, ma affinché potesse venire mandata ad effetto occorrevano apposite leggi ordinarie di attuazione, le quali tardarono anche di molto a venir approvate dal Parlamento, ben oltre i termini di tempo sanciti nella stessa carta costituzionale. Più propriamente l'attuazione di molte previsioni stabilite dalla Assemblea costituente era rimasta sospesa a causa della rottura dei rapporti di coalizione determinatasi tra democristiani e centristi, da un lato, comunisti e socialisti, dall'altro. La rottura era avvenuta in correlazione alla fase più acuta della "guerra fredda" tra gli Stati Uniti, a capo dei Paesi liberaldemocratici, e l'Unione sovietica, a capo dei Paesi del socialismo reale. L'attuazione della Costituzione poté venire ripresa successivamente, dopo il 1953, in relazione anche a un certo attenuarsi delle tensioni internazionali. Dall'evoluzione del diritto positivo della Repubblica sembra dunque confermato che diversi istituti costituzionali erano stati voluti seguendo schemi a priori, senza adeguate valutazioni della realtà.

Così avvenne che la Corte costituzionale poté incominciare nell'esercizio delle proprie funzioni solo nel 1956, con la sentenza n. 1 del 13 Giugno. Il Consiglio superiore della magistratura poté venire riunito nel

successivo 1958. Clamorosa fu la vicenda delle Regioni di diritto comune, rette con regimi di statuto ordinario. Era stato testualmente previsto nella Costituzione (disp. trans. VIII) che le elezioni dei Consigli regionali avrebbero dovuto venir indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione e quindi nel 1949. Di fatto le elezioni per il maggior numero dei Consigli regionali poterono effettuarsi solo nel 1970. Nello stesso anno, sempre con ritardo, furono promulgate le leggi ordinarie con norme per lo svolgimento dei referendum. Va inoltre ricordato che qualche prescrizione pur importante della carta costituzionale è rimasta del tutto lettera morta, come l'art. 39 concernente la procedura per la formazione dei contratti collettivi di lavoro dotati di efficacia vincolante per tutti gli appartenenti alle categorie dei prestatori d'opera e degli imprenditori.

Dall'esperienza successiva è venuta una prova ulteriore della discordanza tra il disegno della Costituzione e la realtà politico-sociale. Appena conclusa la formazione delle Regioni di diritto comune, al principio degli anni Settanta del secolo trascorso, cominciarono le discussioni fra gli studiosi più accreditati di diritto costituzionale sulla necessità di apportare riforme a diverse parti della stessa Costituzione, soprattutto in quanto attiene al governo della Repubblica. In quelle discussioni erano stati fatti palesi gravi difetti nell'edificio politico che in maniera alquanto frettolosa si era voluto ideare nel 1946-'47. Non si trattò solo di dispute fra i dotti, ma

(segue a pag. 12)

(segue da pag. 11)

vennero altresì intrapresi numerosi tentativi, per opera dei tanti Governi susseguitisi nel tempo, allo scopo di pervenire a riforme anche radicali ed estese delle regole costituzionali attinenti all'organizzazione dei poteri centrali e dell'ordinamento regionale. Ma sinora [primavera del 2008] non sono stati raggiunti i risultati tanto auspicati. È una condizione già denunciata dal professore di filosofia Ugo Spirito in uno scritto del 1972, nel quale è dato di leggere a proposito della Costituzione: "Tutti avvertono che non va, ma poi non si sa come fare a sostituirla". Parole analoghe si riscontrano anche nelle pagine di altri autori.

Quanto accennato qui sopra sta a denotare che la sopravvivenza del dettato costituzionale del 1947 non può significare prova della bontà delle istituzioni repubblicane, secondo la vecchia massima che il tempo è misura di perfezione. È dato di discernere piuttosto i segni di una crisi tanto grave da risultare senza via di uscita. Vano sembra quindi sostenere che possa offrire rimedio sufficiente cambiare qualche articolo della carta o modificare i rapporti formali tra esecutivo e legislativo o attribuire qualche altro potere alle Regioni. La Repubblica appare come un organismo debole, sin dall'origine, tanto da non avere in sé le risorse per un risanamento spontaneo. Il 2 Giugno 1946 alla pretesa di costruire un nuovo governo degli uomini, indipendenti da autorità più eccelse, è seguita la costruzione di un assetto politico-giuridico artificioso, non proprio felice, inadeguato al bene degli stessi uomini.

Avveduti studiosi hanno riconosciuto come il sistema della cosiddetta Prima Repubblica non fosse mai riuscito a funzionare bene. La storia della stessa Repubblica è stata anche vista come la storia di un insuccesso o di una delusione, per gli esiti diversi e lontani dalle speranze e dalle previsioni, preannunziate pure nella Costituzione. Dalla disamina del funzionamento delle istituzioni, di fuori da premesse di carattere religioso, è stata quindi percepita la divergenza tra il disegno astratto escogitato a priori e la realtà delle condizioni storico-spirituali. Pare esserci qualche motivo tale da fare pensare che si possa pure dedicare un poco di attenzione a uno scrittore che, seguendo ragioni di ordine generale e non già sentimenti di nostalgia, aveva considerato l'instaurazione della Repubblica come ingiustificata e inutile perché non conseguente da motivazioni e da necessità oggettive.

7. Pressoché dimenticato fra i cultori del diritto costituzionale è il fatto rappresentato dalla soppressione, compiuta nella Costituzione repubblicana, della dichiarazione di principio, già contenuta nell'art. 1 dello Statuto albertino, secondo cui la religione cattolica apostolica romana era definita religione ufficiale dello Stato. Il senso di una tale soppressione aveva avuto conferma anche in votazioni dell'Assemblea costituente con le quali erano state respinte alcune richieste d'inserire nel testo costituzionale, in genere come preambolo, invocazioni al nome di Dio.

Fra i politici, in particolare democristiani, e pure fra diver-

si professori aveva incontrato un certo consenso una tendenza a negare, anche se in modo implicito, che un siffatto "silenzio", *rectius* la mancanza di una dichiarazione testuale in senso confessionista, con la qualificazione della religione ufficiale dello Stato, fosse tale da rappresentare una scelta di laicità o di ateismo. Si era creduto forse decisivo il solo fatto che la Costituzione fosse stata votata dai deputati democristiani all'Assemblea costituente, quasi fattore di per sé sufficiente a imprimere un carattere di cattolicità. Come conformi a un tale carattere si sarebbero dovuti leggere i richiami del tutto generici alla persona e alla famiglia. Alcuni giunsero persino a sostenere che, nella Costituzione italiana, fossero da intendere quasi derivate dal magistero della Chiesa le garanzie dei diritti fondamentali, pure se letteralmente identiche a testi di altre costituzioni scritte, nelle quali da secoli le stesse garanzie erano riconosciute come espressioni di una visione immanentistica degli uomini proclamatisi indipendenti da Dio, a cominciare dalle famose Dichiarazioni rivoluzionarie. Per decenni sono state ripetute certe pretese di riscontrare un'ispirazione della dottrina della Chiesa nel testo votato dall'Assemblea costituente. Si tratta di pretese ormai lasciate cadere, dopo tante prove contrarie dei fatti, ma da tenere presenti come sintomo di certe opinioni condivise anche fra i fedeli.

Qui importa rilevare che le critiche di Carlo Francesco d'Agostino circa la cancellazione della dichiarazione costituzionale in senso confessionista hanno trovato un riscontro

davvero autorevole. In proposito sia consentito richiamare ancora il pensiero di un giurista di fama internazionale, Joseph H. H. Weiler, come espresso in un opuscolo accolto con tanto favore fra i cattolici italiani (“Per un’Europa cristiana. Un saggio esplorativo”, 2003, pp. 30, 53, 69, 71, 82). Più precisamente ivi è scritto: “Escludere la sensibilità religiosa [da un testo costituzionale] non è più realmente un’opzione agnostica; non ha nulla a che vedere con la neutralità. Significa semplicemente privilegiare, nella simbologia dello Stato, una visione del mondo [radicalmente laicista] rispetto a un’altra, facendo passare tutto questo per neutralità”. È da aggiungere che lo stesso autore indica la Costituzione italiana come esempio tipico di professione laicista, proprio per il suo silenzio in fatto di qualificazione religiosa. Per le parole del Weiler è da riconoscere una sostanziale concordanza con quanto enunciato nella sentenza della nostra Corte costituzionale n. 508 del 20 Novembre 2000, a conferma dell’indirizzo costante seguito dalla stessa Corte in materia. Ivi è dichiarato che “il principio di laicità dello Stato risulta stabilito come necessario dal sistema delle norme costituzionali”, introdotte nel 1947. Questa affermazione della Corte costituzionale corrisponde in tutto alle concezioni già fatte valere nel contesto degli ordinamenti liberaldemocratici, in particolare nella nostra storia costituzionale. In proposito, sempre nella sentenza qui menzionata, è affermato altresì che il principio di laicità risulta conseguente, quasi di necessità logica, per la sop-

pressione “del principio della religione cattolica come sola religione dello Stato”; soppressione decisa in forza della Costituzione del 1947. In un linguaggio di ordine tecnico-giuridico è da rilevare pertanto che le dichiarazioni dei diritti dell’uomo, proprie del costituzionalismo europeo continentale, contemplan una concezione del diritto e della politica distaccata e indipendente da premesse religiose e, per dirla con d’Agostino, “atea”. Conforme altresì appare l’insegnamento del Padre Taparelli, secondo che il complesso degli articoli delle costituzioni ispirate al costituzionalismo europeo continentale, come la nostra, “è impastato, avvivato, mosso” dallo spirito laicista incompatibile col cattolicesimo. Le enunciazioni esplicite concernenti la professione di religione dello Stato storicamente hanno rappresentato dei tentativi di correggere gli effetti di una concezione a-religiosa preminente.

8. Un’altra delle costanti essenziali nell’itinerario spirituale e culturale di Carlo Francesco d’Agostino è l’aver seguito a propugnare il principio dello “Stato cattolico”, anche quando ne erano ormai scomparse le tracce dai testi ufficiali del diritto positivo. Oltretutto escluso dalle decisioni fondamentali della Costituzione del 1947, il principio appare non più propugnato (e tanto meno rivendicato) dai cattolici. In ogni modo la stessa Chiesa lo considera “non più in vigore”, fra le parti contraenti, stando alla lettera del “Protocollo addizionale dell’accordo del 18 Febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Santa

Sede”. Pochi sono poi rimasti gli Stati nelle cui Costituzioni è riproposta la qualificazione del cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato: fra le eccezioni si possono menzionare il Principato del Lichtenstein, la Repubblica d’Irlanda e la Repubblica di Grecia (pure se di religione ortodossa). Una simile esclusione di enunciazioni di significato religioso si riconosce anche per l’ordinamento paneuropeo, almeno sinora. Com’è noto, per il più recente progetto di Trattato costituzionale dell’Unione europea fu persino negato d’inserire un riferimento di mero carattere storico-culturale alle “radici giudaico-cristiane” della civiltà del Vecchio Continente.

Si tratta quindi di verificare se abbia ancora senso proporre come programma di un’azione politica concreta l’istanza dello “Stato cattolico”, quanto meno come criterio direttivo di un’opposizione all’interno di un ordinamento informato a visioni laiche o meglio laiciste. Rispondere a un quesito siffatto comporterebbe una trattazione ben più adeguata rispetto a quanto consentito in uno scritto di occasione. Inevitabile è quindi accontentarsi di qualche osservazione sommaria. In ogni modo è da tenere presente che le lotte politiche dei cattolici nei regimi liberaldemocratici, nell’insieme, paiono corrispondere a una linea di sviluppo in senso del tutto difensivo, segnata da successivi arretramenti di posizioni a vantaggio dei laicisti. Come prima si era compiuta la ritirata dalla difesa dello Stato cattolico, anche se inteso solo come

(segue a pag. 14)

(segue da pag. 13)

principio direttivo, al tentativo di opporre la “società cattolica” allo Stato divenuto laico, *rectius* laicista. Anche il richiamo all’immagine della società cattolica fu successivamente abbandonato, col passare alla difesa di singoli particolari istituti cosiddetti “microsociali”, come l’indissolubilità del matrimonio contro le pretese d’introdurre il divorzio e la protezione della vita del nascituro contro la giustificazione dell’aborto.

Oggi è dato discernere segni tali da indurre a pensare che sia in atto un ulteriore arretramento, almeno in Italia. È da registrare infatti un’attenuazione sostanziale del rifiuto opposto alla vigente legge permissiva dell’aborto, con l’addurre a motivo l’esigenza di evitarne interpretazioni estensive. Uno spirito simile è da riconoscere per quanto concerne il sopravvenuto silenzio circa la storica condanna del matrimonio civile, in particolare fra persone divorziate, in quanto ritenuto come atto formale di diritto positivo meno lassista a confronto della cosiddetta “famiglia di fatto”, fondata su contratti di diritto privato. Per questo ultimo caso poi pare che si tratti di una battaglia di retroguardia, posto che la “famiglia di fatto” già risulta garantita come “formazione sociale” in forza del richiamo all’art. 2 della Costituzione. Un senso di arretramento generale pare dato di discernere anche per le tendenze di molti cattolici a contrapporre la “sana laicità” al “laicismo”, l’aggettivo “laico” al “laicista”. Si affaccia pertanto il dubbio che ai cattolici sia rimasto possibile solo di chiedere applicazioni in

senso meno estensivo ed elastico di leggi ordinarie di per sé conformate all’individualismo morale e alle ideologie laiciste.

Ora è il caso di rilevare che la progressiva laicizzazione, *rectius* scristianizzazione, della vita civile in Italia è avvenuta per tappe successive ovvero per attacchi particolari contro singoli istituti isolati, uno dopo l’altro, con battaglie parziali separate, seguite da altrettante sconfitte dei cattolici. Nella nostra esperienza si possono ricordare, come esempi, l’introduzione del divorzio e poi dell’aborto. Si direbbe che agli stessi cattolici sia sfuggita ogni capacità di visione d’insieme ossia la capacità di comprendere l’evoluzione in direzione laicista come un vero e proprio processo unitario. Il richiamo alla nozione di Stato cattolico come criterio informatore di opposizione pare possa quindi riuscire adeguato a chiarire il significato generale delle battaglie dei cattolici contro l’avanzare della secolarizzazione e dell’ateismo nella vita civile e in particolare nella legislazione, in modo da commisurare l’entità delle particolari tappe di un tale avanzare.

La comprensione del significato generale insito nell’avanzata dei laicisti consente altresì di spiegare il senso di altri fatti contemporanei. Da più parti, anche fra i credenti, si riscontra il diffondersi di un’attenzione benevola per la comparsa dei cosiddetti “atei devoti”. Come tali sono designati certi non credenti, i quali si fanno difensori di tesi e risoluzioni proprie della Chiesa, per alcune questioni particolari attinenti alla morale, come per l’aborto. Di per sé, può

anche apparire come cosa non anormale che altri, esterni, si facciano promotori di alcuni insegnamenti, sia pure parziali e sporadici, patrocinati dall’alto magistero. Vi ha però motivo di discernere un pericolo nella possibilità che, se non proprio la fondatezza e la validità degli stessi insegnamenti, almeno l’osservanza effettiva finisca di essere fatta dipendere dalle scelte di una particolare corrente di “atei”, abituati a giudicare secondo criteri di carattere temporale, profano, estranei a concezioni trascendenti. Si affaccia la possibilità che i precetti del magistero supremo siano accettati e difesi solo se e in quanto corrispondenti a un qualche “utile” e non tanto al “vero”. Essenziale pertanto è da ritenere che i cattolici impegnati in politica abbiano sicura coscienza del proprio pensiero e sicuro orientamento nei confronti sia degli avversari sia di occasionali “alleati” eterogenei.

NOTA BIBLIOGRAFICA REDAZIONALE

Per l’approfondimento delle questioni considerate si rinvia a:

C.F. D’AGOSTINO. *La «illusione» democristiana*, Roma, L’Alleanza Italiana, 1951 (ristampata nel 1988).

AA.VV., *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, Cedam, 1987.

AA.VV., *Costituzione criticata*, a cura di F. Gentile e P. G. Grasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999.

P. G. GRASSO, *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, Cedam, 2002.

D. CASTELLANO, *De Christiana Republica. Carlo Francesco D’Agostino e il problema politico (italiano)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

S. MESSA PER GLI AMICI DI «INSTAURARE» DEFUNTI

Domenica 3 agosto 2008, alle ore 18.00, nella chiesa della Santissima a Pordenone (via S. Giuliano) sarà celebrata una santa Messa in suffragio dell'avv. Alfonso Marchi, primo direttore del nostro periodico, e degli "Amici di Instaurare" defunti. Li ricordiamo tutti con sentimenti di gratitudine umana e cristiana e li affidiamo alle preghiere dei lettori. Pubblichiamo qui di seguito l'elenco:

- Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma
- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma
- Mons. Sennen CORRÀ, Pordenone
- Mons. Egidio FANT, San Daniele del Friuli (Udine)
- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone
- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste
- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine
- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino
- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (Venezia)
- Mons. Pietro CHIESA, Udine
- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina
- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone
- Mons. Corrado ROIATTI, Udine
- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine
- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (Udine)
- Mons. Pietro LONDERO, Udine
- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia
- Mons. Giovanni BUZZI, Udine
- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (Trieste)
- Mons. Luigi CARRA, Trieste
- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (Udine)
- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (Udine)
- Mons. Giuseppe PRADELLA, Tamai di Brugnera (Pordenone)
- Mons. Giorgio VALE, Udine
- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste
- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone
- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (Udine)
- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (Udine)
- Mons. Aldo FIORIN, Venezia
- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia
- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine
- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (Udine)
- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (Udine)
- Don Giuseppe ISOLA, Udine
- Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (Udine)
- Don Luigi PESSOT, Pordenone
- Don Federico BIDINOST, Nave (Pordenone)
- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (Pordenone)
- Don Erino D'AGOSTINI, S. Marizza (Udine)
- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (Udine)
- Don Olivo BERNARDIS, Udine
- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (Udine)
- Don Antonio MARCOLINI, Bonzicco di Dignano al Tagl.to (Udine)
- Don Marcello BELLINA, Venzone (Udine)
- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (Udine)
- Padre Cornelio FABRO, Roma
- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (Udine)
- Don Redento GOVETTO, Udine
- Don Luigi COZZI, Solimbergo (Pordenone)
- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (Udine)
- Don Dario COMPOSTA, Roma
- Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone
- Don Luigi TURCO, Udine
- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma
- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano
- Sig. Arturo BELLINI, Caorle (Venezia)
- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste
- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone
- Prof. Carlo PARRI, Firenze
- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano
- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona
- Sig.ra Paola D'AGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma
- Comm. Mario LUCCA, Risano (Udine)
- Prof. Francesco ANELLI, Venezia
- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma
- Gen. Aristide VESCOVO, Udine
- Co. Dott. Gianfranco D'ATTIMIS MANIAGO, Buttrio (Udine)
- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia
- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma
- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (Udine)
- Dott. Giacomo CADEL, Venezia
- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano
- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI FERRETTI, Milano
- Prof. Marino GENTILE, Padova
- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone
- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasian di Prato (Udine)
- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine
- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara
- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia
- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma
- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine
- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara
- Dott. Angelo GEATTI, Campofornido (Udine)
- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (Belluno)
- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (Udine)
- Sig.ra Teresa MATTIUSSI, Flaibano (Udine)
- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (Trento)
- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma
- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia
- Avv. Carlo Francesco D'AGOSTINO, Osnago (Lecco)
- Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine
- Prof. Mauro d'EUFEMIA, Viterbo
- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine
- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia
- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (Chieti)
- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (Udine)
- Sig. Marcellino PIUSSI, Cussignacco (Udine)
- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (Pordenone)
- Dott. Luigi WEISS, Venezia
- Prof. Sergio SARTI, Udine
- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (Udine)
- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti
- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine
- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (Udine)
- Prof. Giovanni MANERA, Mede Lomellina (Pavia)
- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.

LETTERE ALLA DIREZIONE

Riserve e dissensi

Stimato Direttore, ricevo da tempo la Rivista [Instaurare, n.d.r.] che leggo con attenzione.

Sono rimasto negativamente colpito dall'articolo "Nuovo federalismo religioso?" riportato nel numero 1/2008 (gennaio-aprile): non mi è piaciuto il tono e non ne ho compreso il contenuto.

Conosco don Armando Bassi e credo che lui interpreti al meglio la felice definizione del Santo Padre Benedetto XVI "Un umile servitore della vigna del Signore": alle soglie degli ottanta anni regge praticamente da solo tre parrocchie udinesi. La sua rigosità nella dottrina è corroborata da una calda cordialità che lo rende amato e apprezzato non solo dai parrocchiani, ma in tutta la città.

Don Armando è stato invitato alla cerimonia in quanto parroco della zona in cui si trova la moschea di via San Rocco. La risposta positiva all'invito della comunità islamica a mio avviso è stato un gesto responsabile ed adeguato: è la giusta posizione del pastore che non rifiuta di misurarsi con la realtà che circonda i suoi figli.

Il giorno della cerimonia di inaugurazione della moschea mi ha chiesto di accompagnarlo e ben volentieri sono andato con lui. Posso quindi testimoniare che le sue parole erano rivolte a porre in evidenza un "positivo" che il pastore non può dimenticare: "le persone che pregano sono degne di rispetto così come i luoghi di preghiera (fin che restano luoghi di preghiera) sono degni di rispetto" questo il senso delle sue parole.

Non ho compreso invece il senso del commento della rivista: in particolare l'ultima frase non mi è sembrata consona al caso e alla persona.

Un cordiale saluto

Roberto Volpetti

Nessuno ha inteso giudicare le intenzioni di don Armando Bassi, né mettere in discussione il suo generoso impegno pastorale. I problemi posti sono altri: a) che cos'è la pre-

ghiera e chi può dire di veramente pregare; b) se la persona può rivendicare sempre, vale a dire assolutamente, il diritto di praticare, in privato e in pubblico, qualsiasi credenza, talvolta erroneamente scambiata con la fede religiosa.

Attraverso queste due questioni passa lo spartiacque tra cattolicesimo e liberalismo.

Il sacerdote (cattolico) non può accogliere qualsiasi invito. Per esempio, non potrebbe partecipare a culti pagani anche se praticati nel territorio della sua parrocchia. Al massimo potrebbe andarci per denunciarne l'assurdità, richiamare i praticanti alla considerazione della loro dignità e invitarli ad aderire all'unica vera religione, quella rivelata da Cristo.

L'errore di don Armando Bassi - a nostro avviso - è stato quello di «praticare» l'erronea dottrina del personalismo contemporaneo che, in ultima analisi, porta al relativismo e al nihilismo del nostro tempo.

Sconcerto dei cattolici di Bolzano

Gentile Direttore, la domenica del *Corpus Domini* 2008 è successo un affronto grave alla popolazione cattolica della Diocesi di Bolzano-Bressanone, che ha scosso anche noi abitanti di lingua tedesca della Val di Non. In occasione dell'apertura del museo d'arte moderna di Bolzano è stato appeso sopra l'entrata [...un] crocifisso blasfemo, fatto dall'artista viennese Martin Kuppenberger, morto a quarantaquattro anni per droga e alcool.

Il Museo è stato finanziato con denaro pubblico (40.000,00 euro: 35.000 il museo e 5.000 un ponte che attraversa il fiume Talvera e porta direttamente al nuovo edificio) ed è stato aperto in presenza del Vescovo mons, Egger e del Landeshauptmann Durnwalder. Seguì la più ampia protesta dei credenti cattolici che io abbia mai vissuta. La gente continua a scrivere bellissime lettere al quotidiano "Dolomiten" per difendere la croce santa di Cristo e per allontanare questa offesa a tutta la cristianità con un'opera blasfema. Anche a

Innsbruck questa croce è stata rifiutata dai credenti. Ogni giorno il "Dolomiten" pubblica una pagina o due di lettere dei credenti. I loro nemici non hanno argomenti validi, ma continuano a diffamare e ridicolizzare chi combatte con le armi dello spirito. Adesso il Durnwalder e il Vescovo stanno come i buoi davanti alla montagna e non hanno nessun messaggio. Penso che questa volta non è da vincere una guerra materiale ma tutto si svolge nel campo spirituale e religioso. Anche nel 1809 il Tirolo [...fu] decisivo. Vienna non aveva la forza morale per fermare l'Illuminismo. Forse questi attacchi ai simboli sacri dei cattolici partono solo dai massoni, forse partono anche dagli islamici.

Trent'anni di lavaggio del cervello ai miei compaesani con tolleranza, multiculturalità e amore per tutte le diversità non [...] riusciti a cancellare quell'impronta di onestà, devozione e adorazione per il sacro, ereditata dai nostri antenati.

Anna Freitag

INSTAURARE omnia in Christo

periodico cattolico culturale religioso e civile
fondato nel 1972

Comitato scientifico

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,
(+) Cornelio Fabro
Pietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,
Francesco Saverio Pericoli
Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli

Direttore: Danilo Castellano

Responsabile: Marco Attilio Calistri

Direzione, redazione, amministrazione
presso Editore
Recapito postale:

Casella postale n. 27 Udine Centro
I - 33100 Udine (Italia)

C.C. Postale n. 11262334
intestato a:

Instaurare omnia in Christo - Periodico
33100 Udine

Casella postale n. 27 Udine Centro
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale
di Udine n. 297 del 22/3/1972
Stampa: LITO IMMAGINE - Rodeano